

Forlì, 28 maggio 2014

La Pac PAC 2014-2020.

Le novità e i meccanismi del nuovo sostegno all'agricoltura

Dr. Giuseppe Ardizzoni
Consulente in Agricoltura

g.ardizzoni@alice.it



Le fasi della PAC

2005-2009 **riforma Fischler**

2009-2013 **Health check**

2014-2020 **Europa 2020**

La Pac 2014-2020

Le tappe del dibattito sulla Pac

18 novembre 2010	Comunicazione della Commissione sul futuro della Pac
12 ottobre 2011	Proposte legislative sulla nuova Pac 2014-2020
23-24 gennaio 2013	Approvazione delle relazioni - Commissione Agricoltura del Parlamento europeo
13-14 marzo 2013	Approvazione delle relazioni - Parlamento europeo in seduta plenaria - Decisione per il negoziato interistituzionale
19 marzo 2013	Consiglio Agricoltura - Accordo per il negoziato interistituzionale
26 giugno 2013	Trologo: accordo generale sulla nuova Pac
24 settembre 2013	Trologo: accordo sugli ultimi punti della nuova Pac
20 novembre 2013	Approvazione regolamenti di base al Parlamento europeo in seduta plenaria
17 dicembre 2013	Approvazione regolamenti di base al Consiglio
17 dicembre 2013	Approvazione regolamento transitorio
11 marzo 2014	Approvazione regolamenti della Commissione
1° agosto 2014	Scelte nazionali sulla Pac

Il regolamento transitorio (Reg. Ue 1310/2013)

REGOLAMENTO	ENTRATA IN VIGORE	CONSEGUENZE ED ECCEZIONI
Pagamenti diretti	1° gennaio 2015	- validità degli attuali titoli anche per la domanda Pac 2014; - prosecuzione dell'Articolo 68 nel 2014; - possibilità di presentare domande alla riserva nazionale - nuovi titoli assegnati in base alla domanda Pac 2015.
Ocm unica	1° gennaio 2014	- avvio delle nuove misure di mercato (tra cui la riserva di crisi).
Sviluppo rurale	1° gennaio 2014	- avvio della fase di programmazione dei PSR 2014-2020; - nuovi impegni per il 2014 delle misure con i contenuti dei PSR 2007-2013 e le risorse finanziarie dei PSR 2014-2020.
Regolamento orizzontale	1° gennaio 2014	- entrata in vigore 1° gennaio 2015 per sistema consulenza aziendale, nuova condizionalità, sistema integrato di gestione e controllo.

La Pac 2014

Articolo 68: le scelte dell'Italia

Settore	(milioni euro)	Novità 2014
Vacche nutrici	24,00	
Macellazione bovini	27,25	
Ovicaprino	10,00	
Olio di oliva	9,00	
Latte	40,00	
Tabacco	24,50	+ 3,0 milioni di euro
Barbabietola	19,70	da 400 a 500 euro/ha
Floricolo	1,5	
Patate	3,7	prima volta nel 2014
Avvicendamento	99,00	
Assicurazioni	70,00	
TOTALE	328,65	2013: 321,95 milioni euro

Articolo 68: patate

Settore	(milioni euro)	Tipologia di sostegno	Premio massimo
Patate da industria	3,0	Produttori che: ❖ sono associati ad organizzazioni di produttori riconosciute (OP); ❖ consegnano il prodotto a strutture di trasformazione, sulla base di un contratto di fornitura sottoscritto tra le OP e le imprese di trasformazione; ❖ rispettano alcuni requisiti di qualità e condizioni tecniche.	1.000 euro/ha
Patate DOP e IGP	0,7	Produttori che producono patate inserite in sistemi di qualità DOP e IGP (ai sensi del Reg. Ue 1151/2012), comprese le produzioni in via di riconoscimento.	40 euro/ton

Pascoli magri

1. La Circolare Agea n. 379 del 11 ottobre 2013 aveva escluso il "pascolamento di terzi" sui pascoli magri, a partire dal 2014.
2. Alcuni allevatori del Veneto hanno fatto ricorso al TAR del Lazio.
 - ❖ Il TAR del Lazio del 30.01.2014 non ha concesso la sospensiva.
3. Gli stessi allevatori del Veneto hanno fatto ricorso al Consiglio di Stato.
 - ❖ Il Consiglio di Stato del 06.03.2014 ha concesso la sospensiva.
4. La Circolare Agea n. 135 del 11 marzo 2014 ha re-introdotto il "pascolamento di terzi" sui pascoli magri, solo per il 2014.

La Pac 2014-2020:

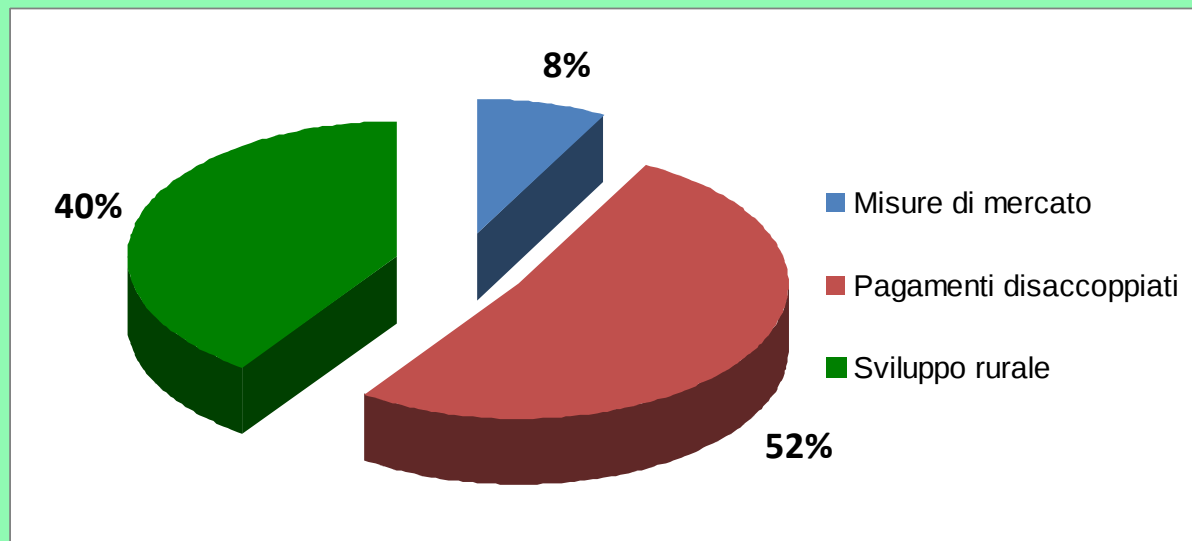
gli strumenti

I tre strumenti della Pac (risorse per l'Italia)

1. Pagamenti diretti (52% risorse)

2. Misure di mercato (8% risorse)

3. Sviluppo rurale (40% risorse)



Nello sviluppo rurale è compreso il cofinanziamento nazionale.

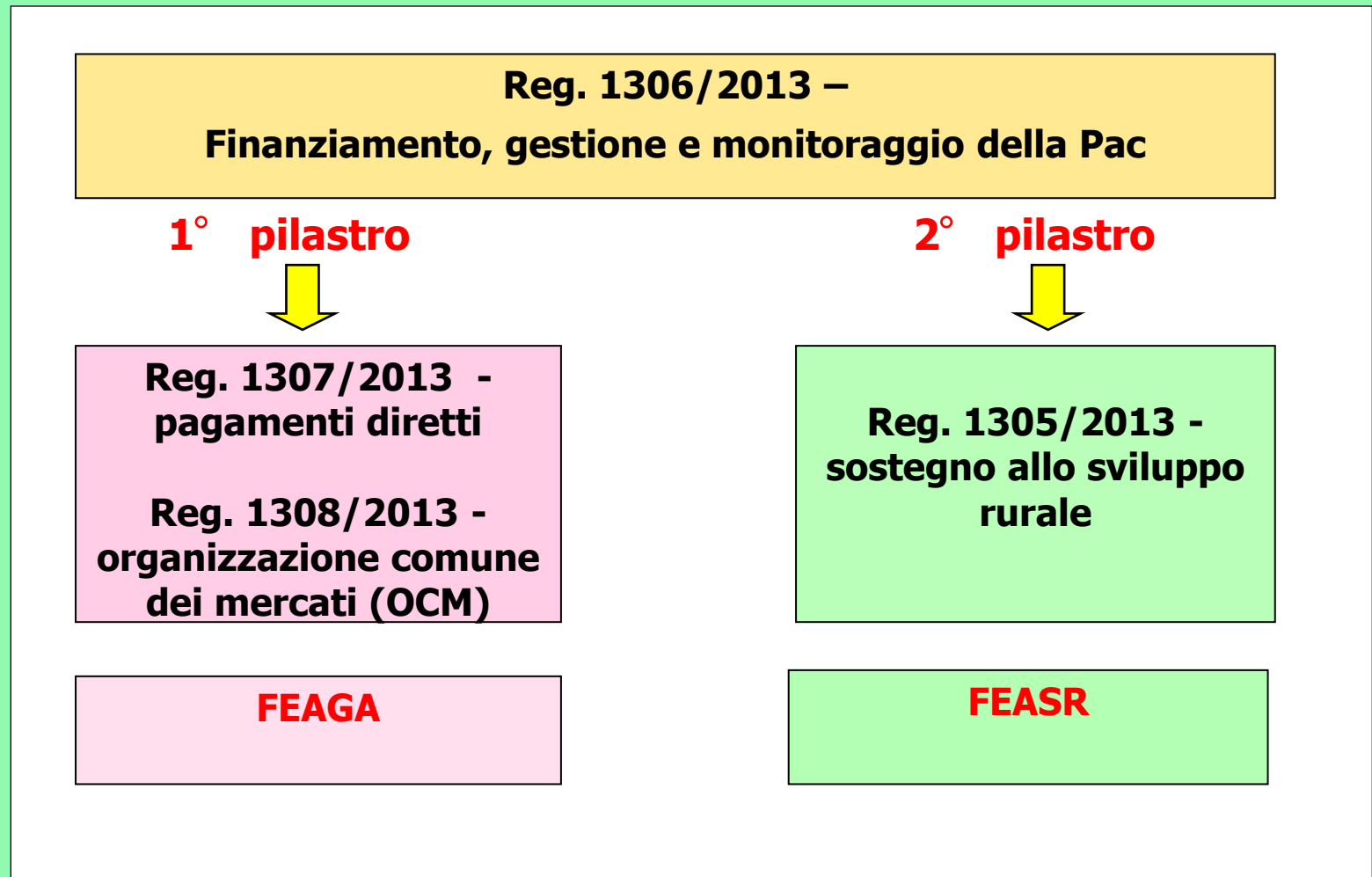
Le risorse 2014-2020 per l'Italia

Fondo	Fondi UE (miliardi €)	Fondi nazionali (miliardi €)	Totale (miliardi €)	Media annua (miliardi €)	Periodo precedente
Pagamenti diretti	27,0	0,0	27,0	3,8	4,1
OCM vino e ortofrutta	4,0	0,0	4,0	0,6	0,6
Sviluppo rurale	10,5	10,5	21,0	3,0	2,6
TOTALE	41,5	10,5	52,0	7,4	7,3

Importi assegnati all'Italia - periodo 2014 -2020

Importi assegnati all'Italia -periodo 2014 -2020 Valori espressi in milioni di euro. Prezzi correnti			
ANNO	MASSIMALE AIUTI DIRETTI	MASSIMALE SVILUPPO RURALE	TOTALE
2014	€ 4.021,40	€ 1.480,20	€ 5.501,60
2015	€ 3.953,40	€ 1.483,40	€ 5.436,80
2016	€ 3.902,00	€ 1.486,60	€ 5.388,60
2017	€ 3.850,80	€ 1.489,90	€ 5.340,70
2018	€ 3.799,50	€ 1.493,30	€ 5.292,80
2019	€ 3.751,90	€ 1.496,60	€ 5.248,50
2020	€ 3.704,30	€ 1.499,80	€ 5.204,10
TOTALE	€ 26.983,30	€ 10.429,80	€ 37.413,10

Gli strumenti

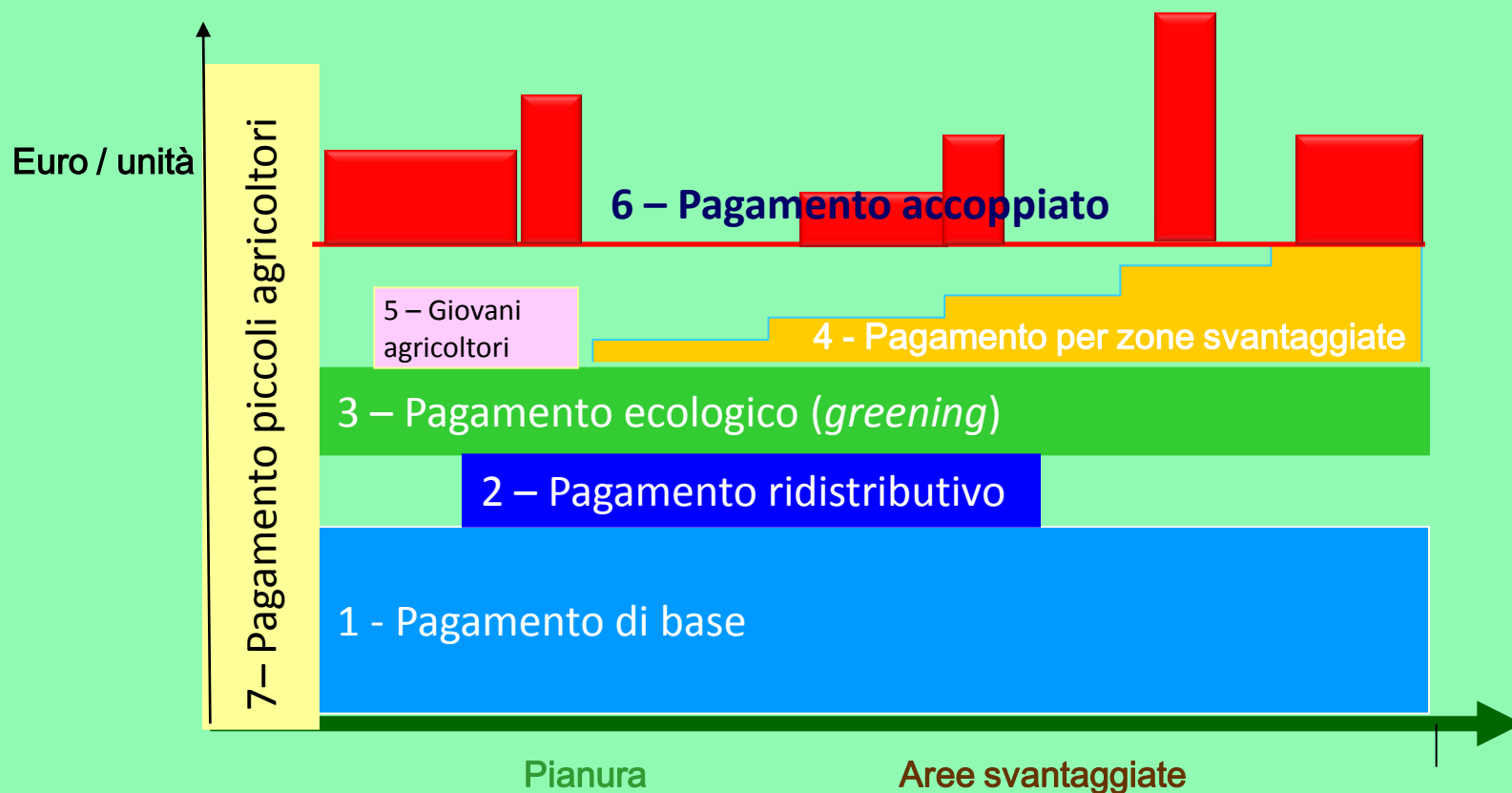


Pagamenti diretti

La ridefinizione dei pagamenti diretti in 7 componenti

Pagamenti	Opzione per gli Stati membri	Distribuzione fondi	Condizioni
Pagamento di base	obbligatorio	max 68%	Condizionalità base
Pagamento redistributivo	facoltativo	max 30%	Per i primi max 30 ettari
Pagamento ecologico (<i>greening</i>)	obbligatorio	30%	Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente
Pagamento per le zone con vincoli naturali	facoltativo	max 5%	Localizzazione in aree con vincoli naturali
Pagamento per i giovani agricoltori	obbligatorio	max 2%	Età < 40
Pagamento accoppiato	facoltativo	max 15%	Specifiche produzioni, escluso tabacco e patate.
Pagamento dei piccoli agricoltori	facoltativo	max 10%	Piccolo agricoltore

La riformulazione: pagamenti diretti in 7 componenti



- 6 pagamenti disaccoppiati e 1 pagamento accoppiato;
- 5 pagamenti ad ettaro, 1 pagamento accoppiato alla quantità (superficie, capi) e 1 pagamento ad azienda.

Le componenti obbligatorie e facoltative

Tipologia	% del massimale nazionale
Pagamenti obbligatori per gli Stati membri	
Pagamento di base	max 68%
Pagamento ecologico (<i>greening</i>)	30%
Pagamento giovani agricoltori	fino al 2%
Pagamenti facoltativi per gli Stati membri	
Pagamento ridistributivo per i primi ettari	fino al 30%
Pagamento per le zone con vincoli naturali	fino al 5%
Pagamento accoppiato	fino al 15%
Pagamento piccoli agricoltori	fino al 10%

Pagamento di base: i possessori dei titoli

- ❖ Il pagamento di base è legato a **titoli** trasferibili, attivati su terreni ammissibili.
- ❖ Il pagamento di base è riservato agli agricoltori che:
 - possiedono i titoli all'aiuto;
 - che sono agricoltori attivi.
- ❖ I titoli del nuovo pagamento di base sostituiscono i titoli storici, **che scadono il 31 dicembre 2014**.
- ❖ Un agricoltore può ottenere titoli all'aiuto:
 - per “**prima assegnazione**” il 15 maggio 2015;
 - per assegnazione dalla **riserva nazionale** (in qualunque anno);
 - per **trasferimento** (affitto o compravendita di titoli, in qualunque anno).

Pagamento di base: prima assegnazione dei titoli

- ❖ Prima assegnazione: i nuovi titoli saranno assegnati agli agricoltori attivi sulla base della domanda unica al **15 maggio 2015**.
- ❖ Il numero dei titoli è pari al numero di ettari ammissibili.
- ❖ Le superfici ammissibili sono: **seminativi, colture permanenti legnose, prati e pascoli permanenti**.
- ❖ Alcune opzioni (a discrezione degli Stati membri):
 - assegnazione di un numero di titoli all'aiuto pari al numero di ettari ammissibili dichiarati dall'agricoltore nella domanda del 2013;
 - applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a prato permanente in zone con condizioni climatiche difficili a motivo dell'altitudine, della pendenza, ecc.;
 - escludere le superfici che erano a vigneti e a serre permanenti al 15.05.2013.

La prima assegnazione dei titoli

- ❖ La scelta della prima assegnazione sulla base della domanda al 15 maggio 2015 genera una importante conseguenza in merito all'affitto dei terreni, che in Italia supera il 30% della SAU.
- ❖ Per evitare che i proprietari assenteisti (non agricoltori) potessero andare alla caccia dei titoli, il regolamento prevede due requisiti per ricevere i titoli:
 - che gli agricoltori abbiano ricevuto pagamenti diretti o aiuti nazionali in relazione ad una domanda di aiuto nel **2013**;
 - che siano **agricoltori attivi**.
- ❖ Gli Stati membri possono concedere titoli all'aiuto agli agricoltori che non hanno ricevuto pagamenti diretti nel 2013, se:
 - coltivavano ortofrutticoli, patate, piante ornamentali e vigneti, al 15 maggio 2013;
 - hanno ricevuto titoli da riserva nel 2014;
 - presentano elementi di prova verificabili che, al 15 maggio 2013, hanno coltivato prodotti agricoli o hanno allevato bestiame, purché che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto.
- ❖ In caso di vendita o affitto dell'azienda, il Reg. 1307/2013 (art. 24, par. 8) prevede la possibilità di trasferire il diritto a ricevere i titoli ad uno o più agricoltori.

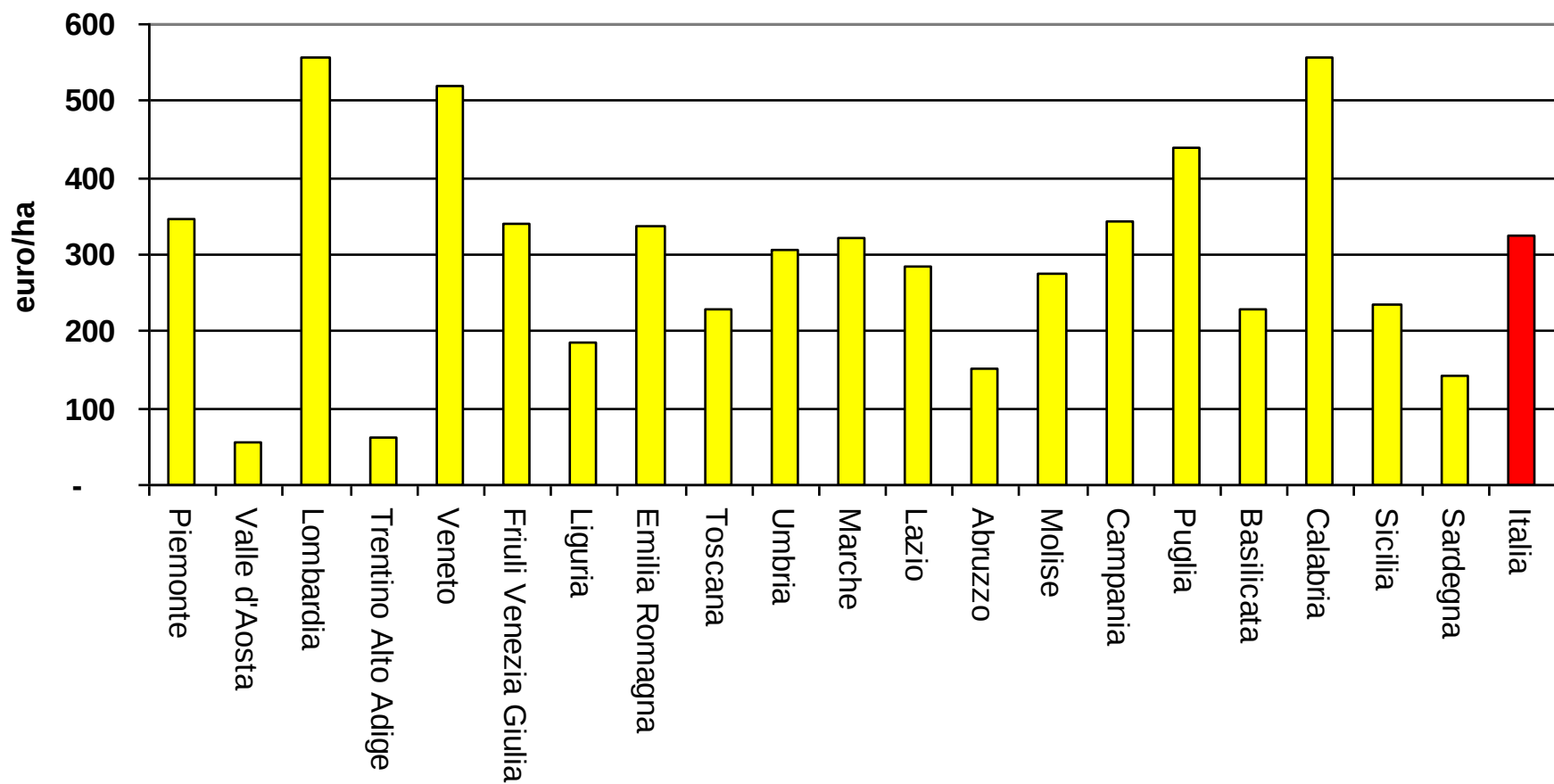
I requisiti per l'assegnazione dei nuovi titoli

Requisiti	Precisazioni
1. Essere agricoltore attivo	La definizione di agricoltore attivo sarà decisa dallo Stato membro entro il 1° agosto 2014.
2. Presentare una domanda di assegnazione di titoli	La domanda di assegnazione di titoli va presentata entro il 15 maggio 2015.
3. Aver presentato una domanda di aiuto per il 2013	Avere diritto a percepire pagamenti in relazione ad una domanda di aiuto per pagamenti diretti per il 2013. Non è sufficiente una domanda nell'ambito del PSR.
Deroghe agricoltore che non possiede il requisito 2013	Precisazioni
1. ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, producevano ortofrutticoli, patate da consumo, patate da seme, piante ornamentali su una superficie minima.
2. vigneti	Agricoltori che, al 15 maggio 2013, coltivavano vigneti.
3. riserva nazionale	Agricoltori a cui vengono assegnati titoli dalla riserva nazionale nel 2014.
4. prove verificabili	Agricoltori: - che non hanno mai avuto titoli in proprietà o in affitto; - e - che forniscono prove verificabili che, al 15 maggio 2013, esercitavano attività di produzione e allevamento.

Regionalizzazione e convergenza

- ❖ Il pagamento di base è soggetto alla regionalizzazione e alla convergenza.
- ❖ **Regionalizzazione (*flat rate*)**
 - Regionalizzazione = aiuti per ettaro uniformi a livello «regionale».
 - Gli SM definiscono tali «regioni» secondo criteri oggettivi e non discriminatori, quali le loro caratteristiche agronomiche e socio-economiche e il loro potenziale agricolo regionale e la propria struttura istituzionale o amministrativa.
- ❖ **Convergenza interna**
 - Convergenza interna = avvicinare gli aiuti per ettaro a livello «regionale».
 - Processo per avvicinare progressivamente il valore dei pagamenti diretti tra agricoltori all'interno di una stessa «regione».

Valore medio dei pagamenti diretti per ettaro



Calcolo di pagamento di base

- ❖ Tre metodi per il calcolo del pagamento di base (a scelta dello Stato membro):
 1. **Convergenza totale al 2015:** valore uniforme dei titoli dal 2015.
 2. **Convergenza totale al 2019:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e finale al 2019 e determina gli step annuali di convergenza. Al termine del periodo di convergenza (2019) tutti gli agricoltori avranno titoli di pari valore, quindi un pagamento uniforme al 2019.
 3. **Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”:** lo Stato membro stabilisce il valore unitario iniziale al 2015 e determina gli step annuali di convergenza, senza raggiungere lo stesso valore dei titoli nel 2019.

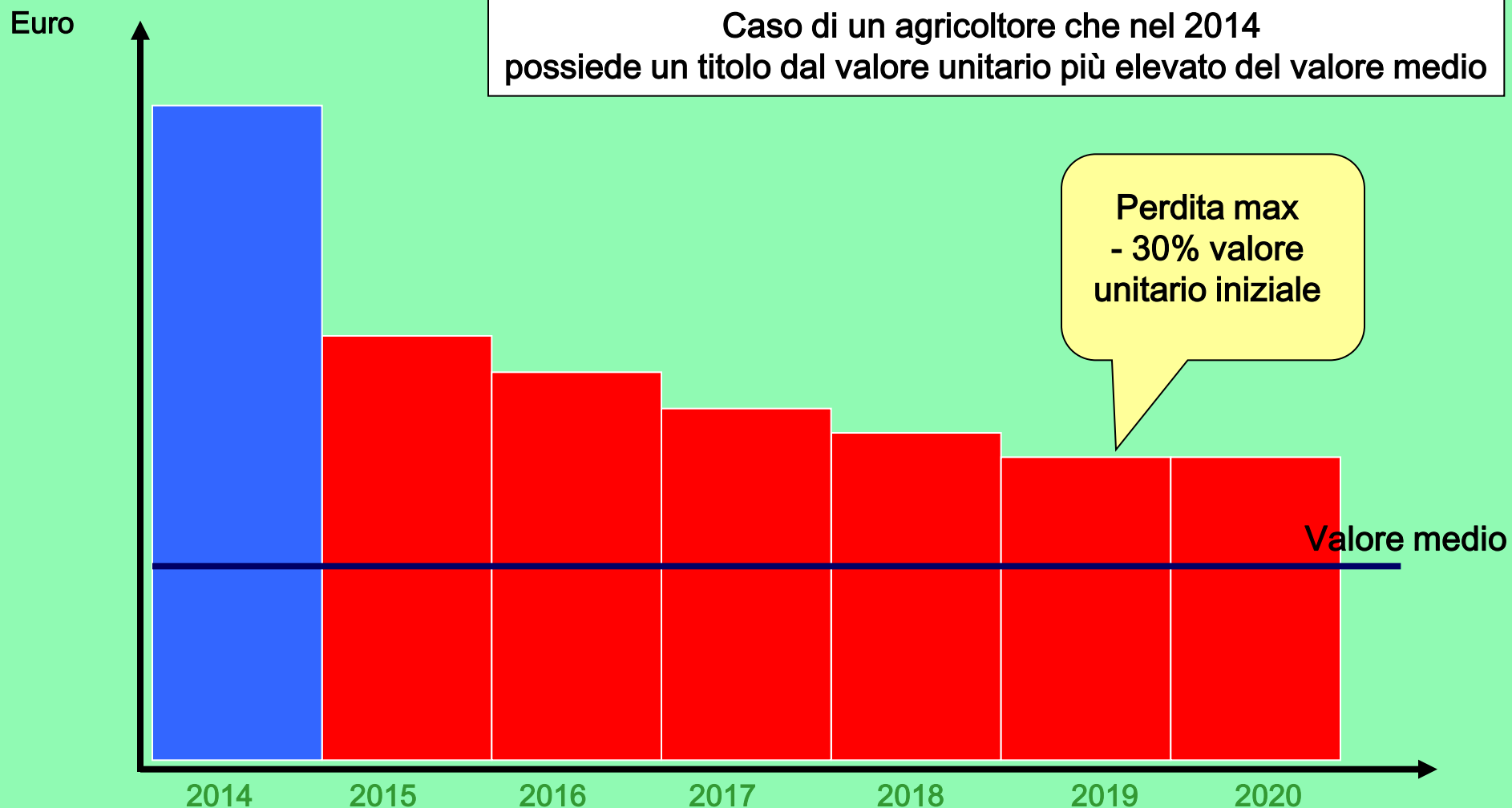
Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (1)

- ❖ Gli agricoltori che ricevono meno del 90% della media regionale/nazionale otterranno un aumento graduale, pari ad un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il 90% del valore dell'unità nazionale o regionale nel 2019.
 - Gli Stati membri possono aumentare la percentuale oltre il 90% ma non oltre il 100%.
- ❖ Gli Stati membri dovranno garantire che all'anno di domanda 2019 nessun titolo avrà un valore unitario più basso del **60%** del valore medio nazionale/regionale al 2019.
- ❖ Gli Stati membri potranno disporre che nessun titolo potrà diminuire di oltre il **30%** rispetto al suo valore unitario iniziale.
- ❖ Se il raggiungimento del vincolo del 60% comporta una perdita superiore al 30% la soglia del 60% viene abbassata di conseguenza (vince il rispetto della soglia massima di perdita rispetto alla soglia di un aiuto minimo).

Convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese” (2)

- ❖ La transizione dal valore unitario iniziale al 2015 al valore unitario finale al 2019 avverrà secondo criteri oggettivi e non discriminatori stabiliti dagli Stati membri.
- ❖ Il pagamento ecologico (*greening*) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli.

I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)



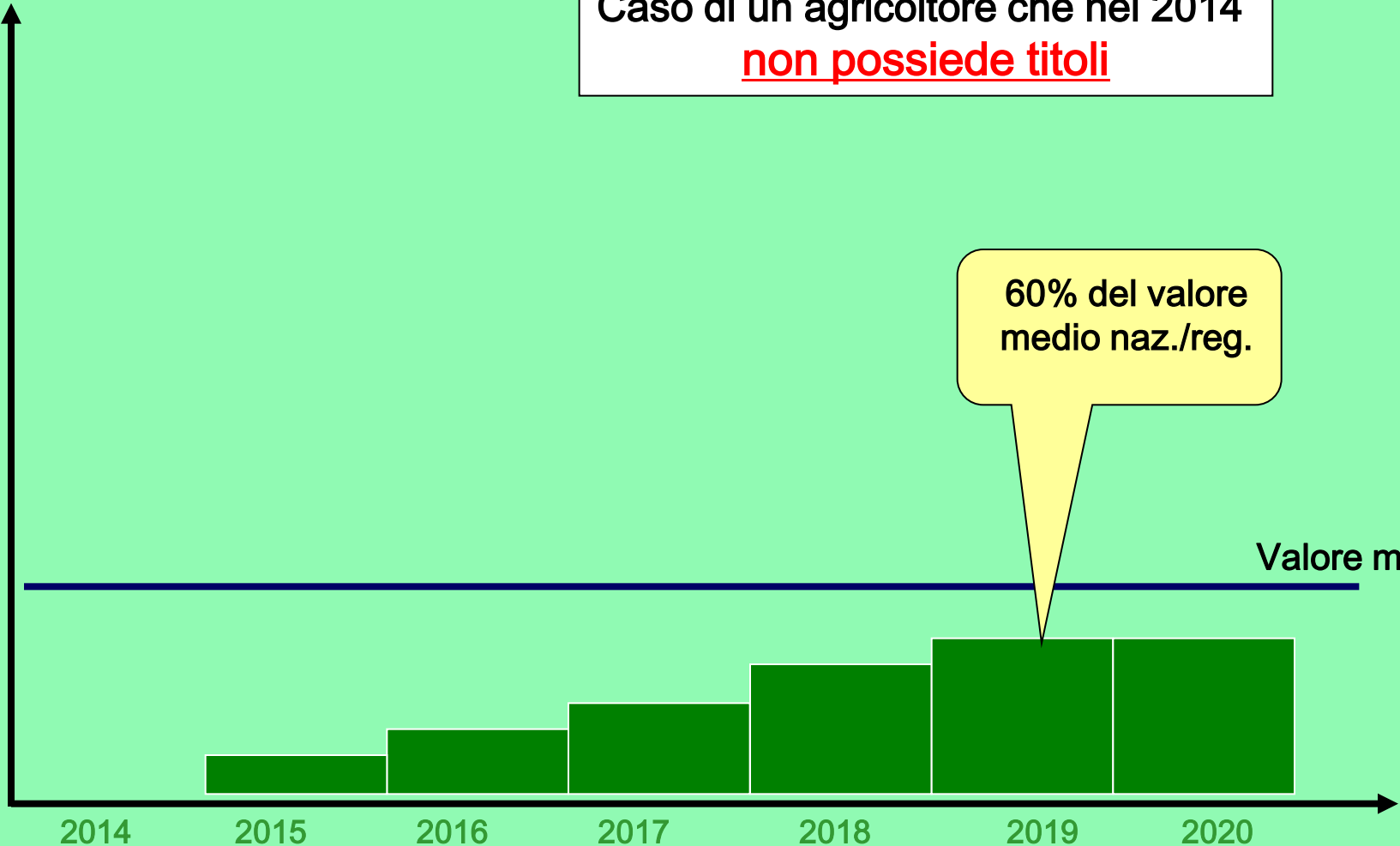
I titoli nel periodo transitorio (convergenza parziale al 2019 o modello “irlandese”)

Euro

Caso di un agricoltore che nel 2014
non possiede titoli

60% del valore
medio naz./reg.

Valore medio



Il calcolo del valore unitario iniziale (VUI)

Calcolo del VUI (Valore iniziale dei titoli), al maggio 2015, da cui parte il processo di convergenza

$$\text{VUI} = (X/Y) * (A/B)$$

dove:

X/Y = % pagamento di base sul massimale

(variabile dal 18%-68%, a seconda delle scelte fatte sul menu dei pagamenti);

A/B = pagamento medio per ettaro al primo anno

ottenuto come rapporto tra l'importo totale di tutti pagamenti diretti al 2014 compreso l'art.68 (A) (art. 68 - ma solo per quei settori che non percepiranno l'aiuto accoppiato nel 2015 es. tabacco) e il totale degli ettari di SAU ammissibili a pagamento nel 2015 (B).

Il calcolo del valore unitario iniziale

$$V = \frac{A}{B}$$

V = Valore unitario iniziale dei titoli

A = pagamenti percepiti (compresi i pagamenti dell'art. 68 - ma solo per quei settori che non percepiranno l'aiuto accoppiato nel 2015 es. tabacco) dall'agricoltore per il **2014**

o valore dei titoli detenuti, compresi i titoli speciali al **15.05.2014**

B = superfici indicate nella domanda unica nel **2015**

Pagamenti percepiti o titoli detenuti?

Pagamenti percepiti nel 2014

- compresi i pagamenti percepiti dai titoli in affitto;
- i titoli inutilizzati non vengono conteggiati.
- compresi i pagamenti dell'art. 68, ma solo per quei settori che non percepiranno l'aiuto accoppiato (es. tabacco e patate);
- viceversa se il settore interessato dall'art. 68 avrà il sostegno accoppiato nella nuova Pac (es. carne bovina), i pagamenti percepiti non includono l'art. 68;
- i pagamenti percepiti non includono i contributi per le assicurazioni agevolate.

Valore dei titoli detenuti al 15.05.2014

- compresi i titoli speciali;
- i titoli inutilizzati vengono conteggiati;
- i titoli presi in affitto non sono conteggiati;
- comprendono i titoli ceduti in affitto al 15 maggio 2014; tali titoli sono imputati al proprietario anziché all'affittuario.

L'Italia ha scelto i “pagamenti percepiti”.

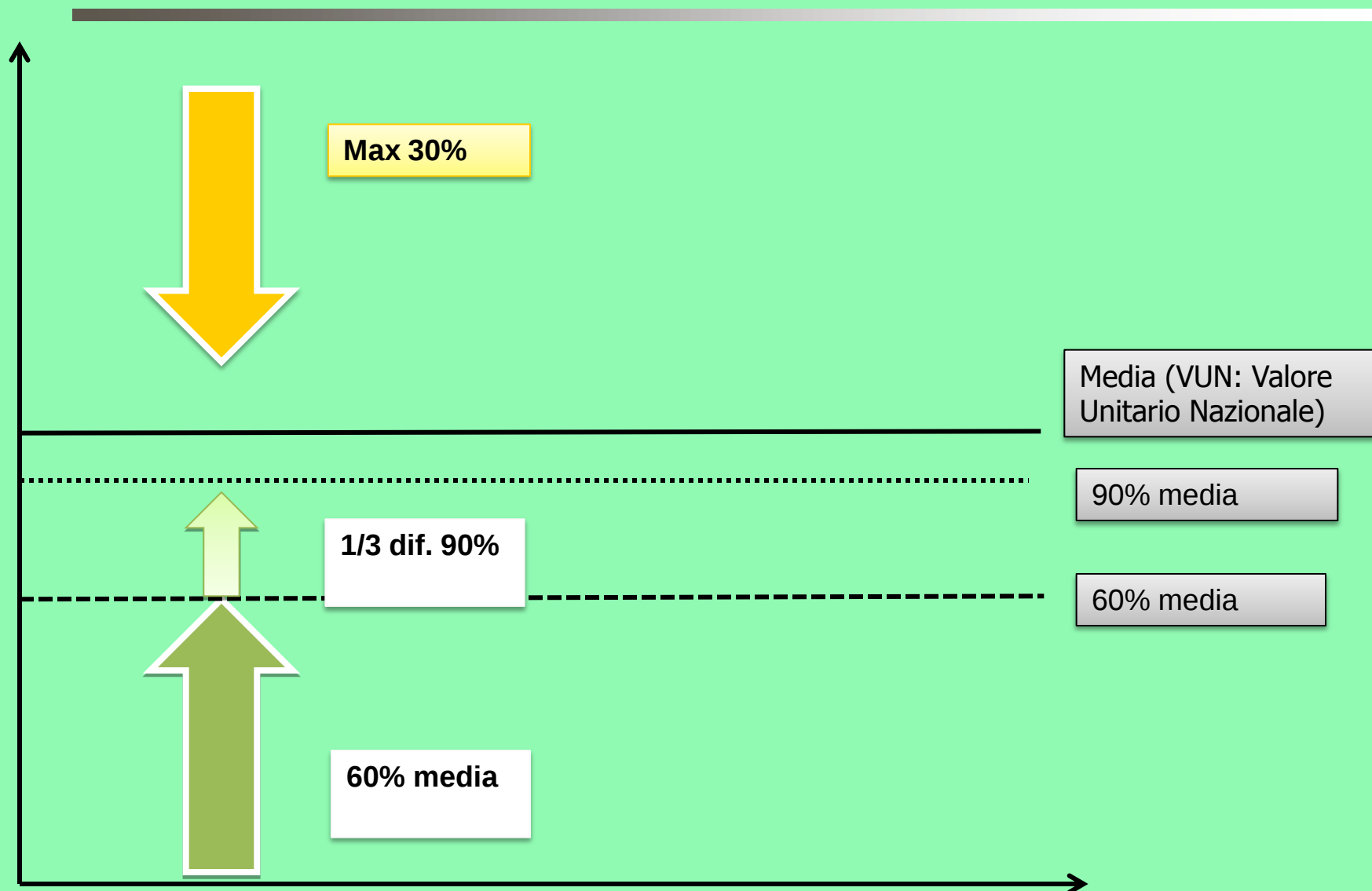
I tre anni che contano e il tema degli affitti

ANNI	DESCRIZIONE
2013	Gli agricoltori ottengono l'assegnazione dei <i>nuovi titoli</i>, se hanno presentato una domanda di aiuto nel 2013.
2014	Il trascinamento dei titoli storici tiene conto dei <i>pagamenti ricevuti</i> o del <i>valore dei titoli detenuti</i> dall'agricoltore per il 2014. Nel 2014, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei titoli.
2015	I <i>nuovi titoli</i> saranno assegnati agli agricoltori sulla base delle superfici agricole dichiarate nella Domanda Unica 2015. Nel 2015, quindi, l'agricoltore deve prestare molta attenzione all'affitto dei terreni.

Guadagno insperato

- **In caso di vendita o affitto (parziale o totale), tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015, uno Stato membro può stabilire che l'aumento del valore di titoli sia riversato alla riserva nazionale (art. 28, Reg. Ue 1307/2013).**
- **Es. cessione in affitto o vendita tra il 16 maggio 2014 a il 15 maggio 2015 che prevede una riduzione della superficie ammissibile e una concentrazione del valore dei titoli.**
- **Il valore dei titoli dopo la vendita o l'affitto viene ricalcolato con il valore dei titoli che l'agricoltore avrebbe ottenuto senza la vendita o l'affitto (art. 27, atto delegato).**
- **L'atto delegato esclude dal "guadagno insperato" i casi di conclusione di un contratto di affitto.**

La convergenza

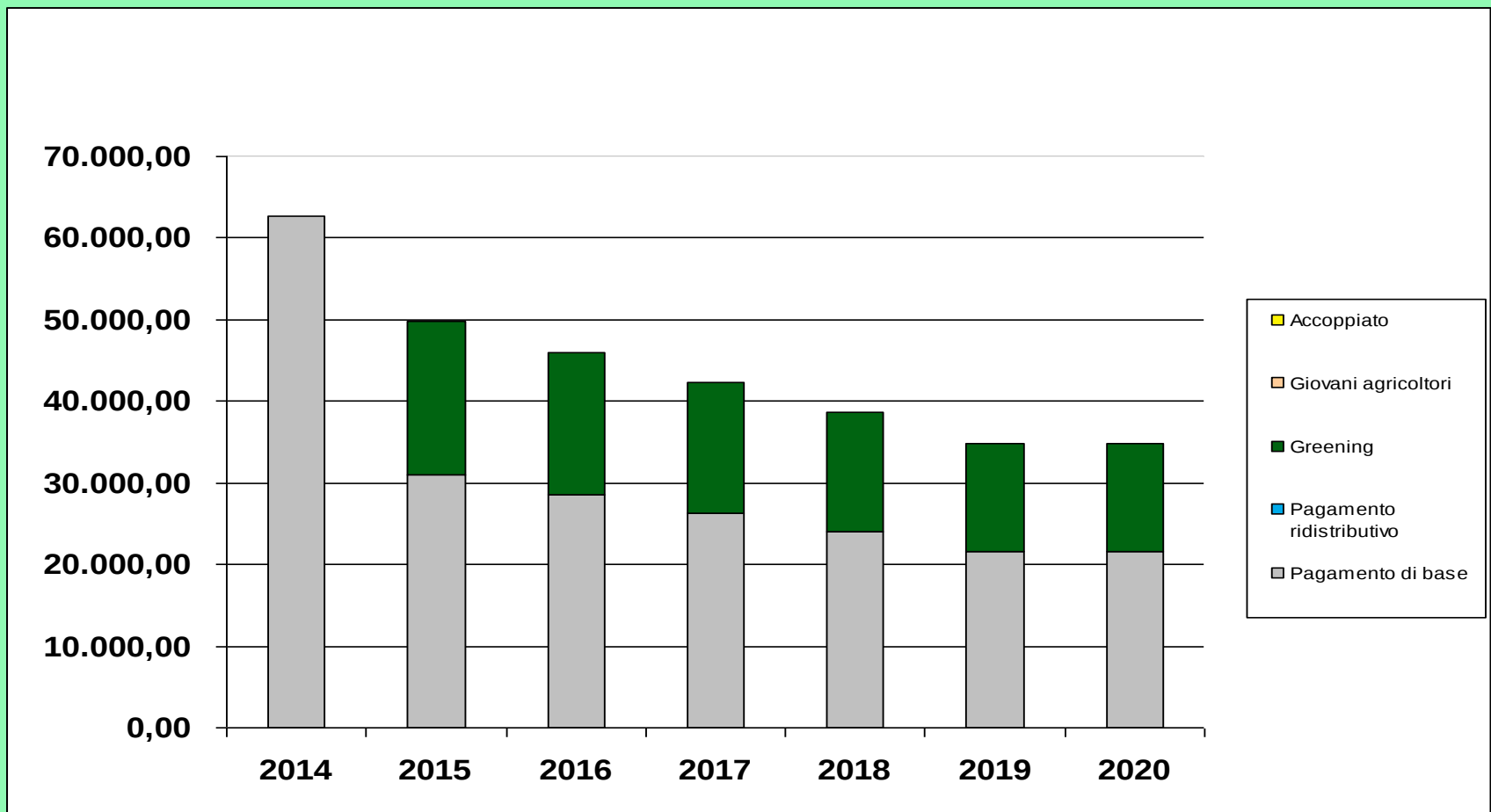


Un esempio: allevatore vacche da latte

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2014: 62.700 euro

Valore pagamenti 2019: 34.800 euro

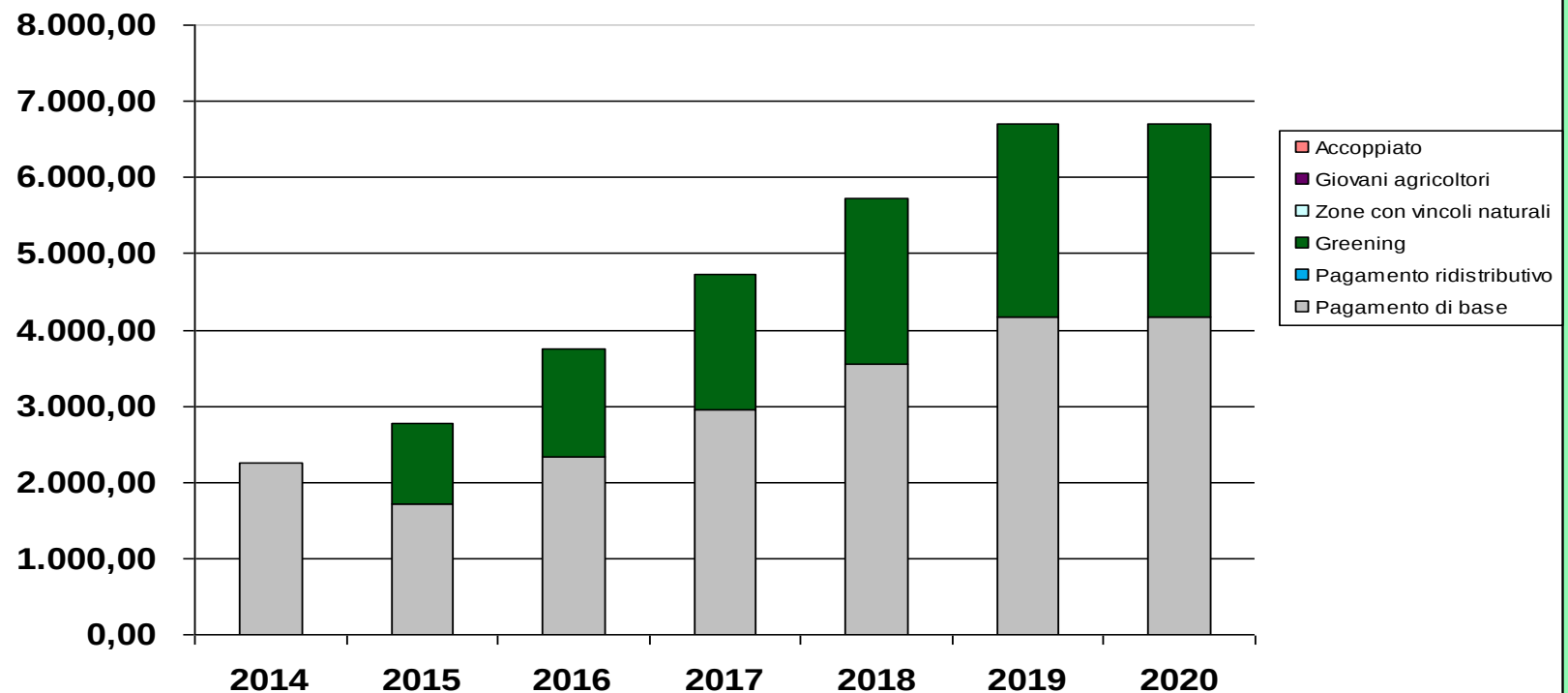


Un esempio: frutticoltore

SAU: 45 ettari

Valore pagamenti 2014: 2.500 euro

Valore pagamenti 2019: 6.700 euro

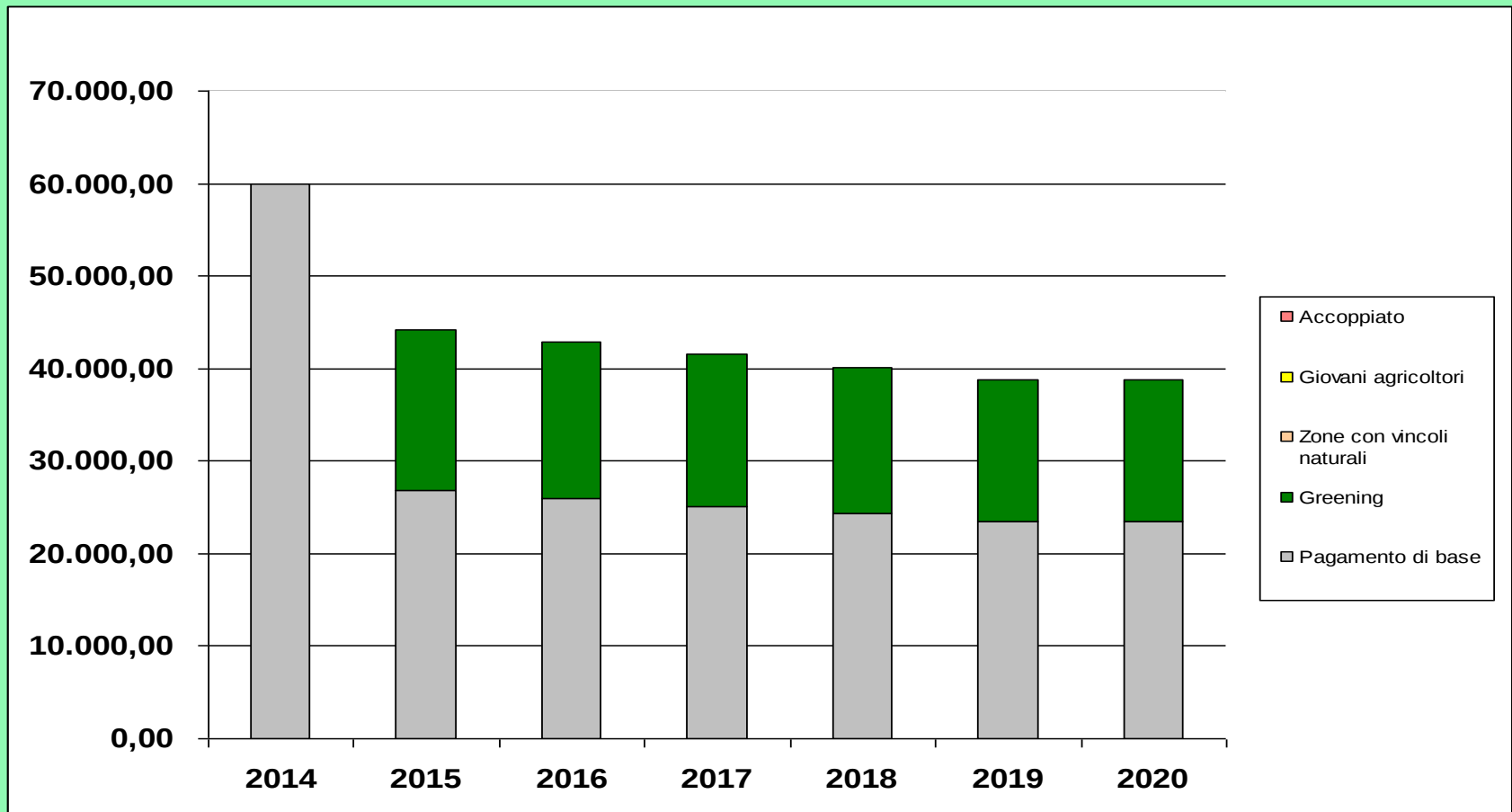


Un esempio: cereali e soia

SAU: 150 ettari

Valore pagamenti 2014: 60.000 euro

Valore pagamenti 2019: 40.200 euro

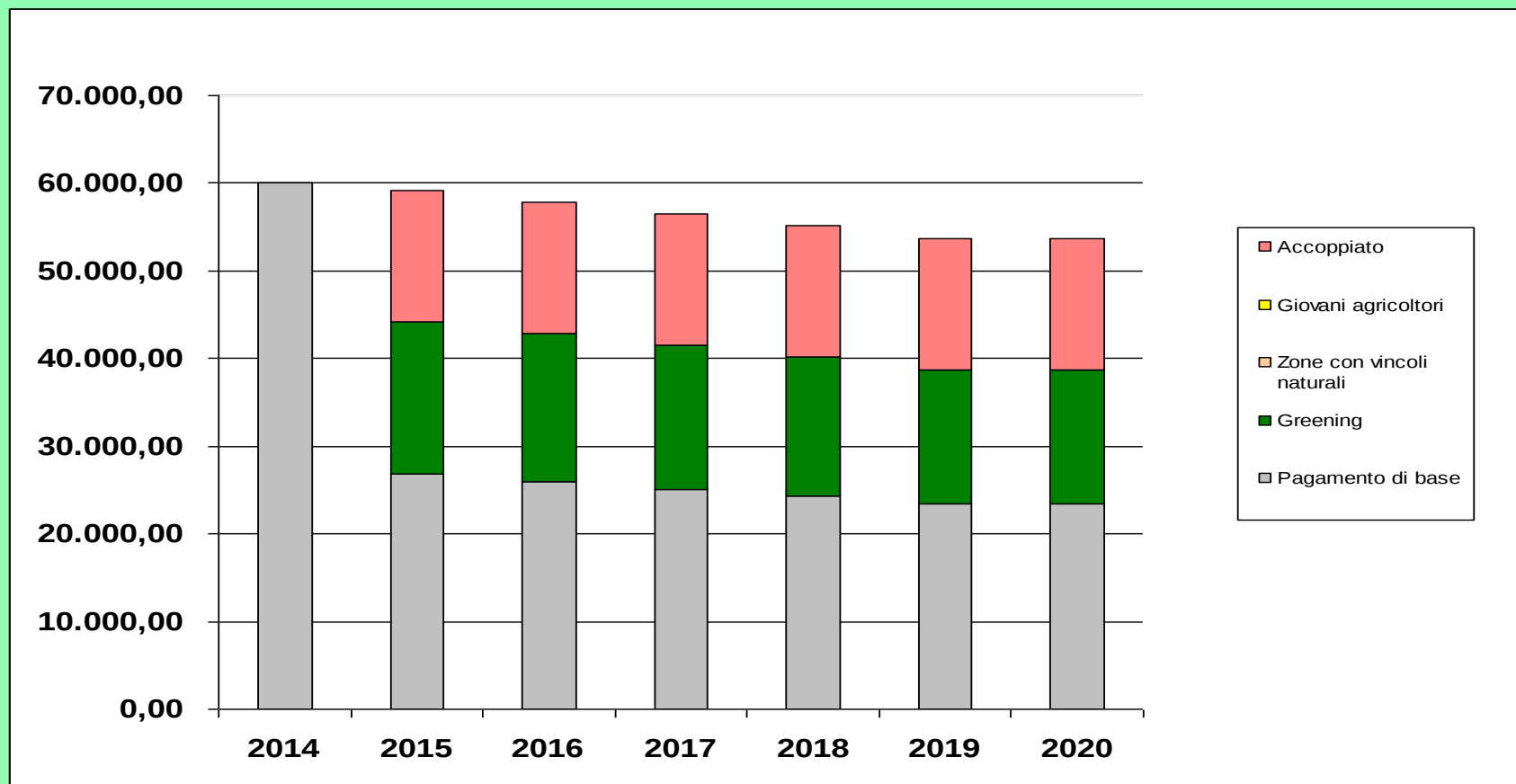


Un esempio: cereali e soia (con accoppiato)

SAU: 150 ettari

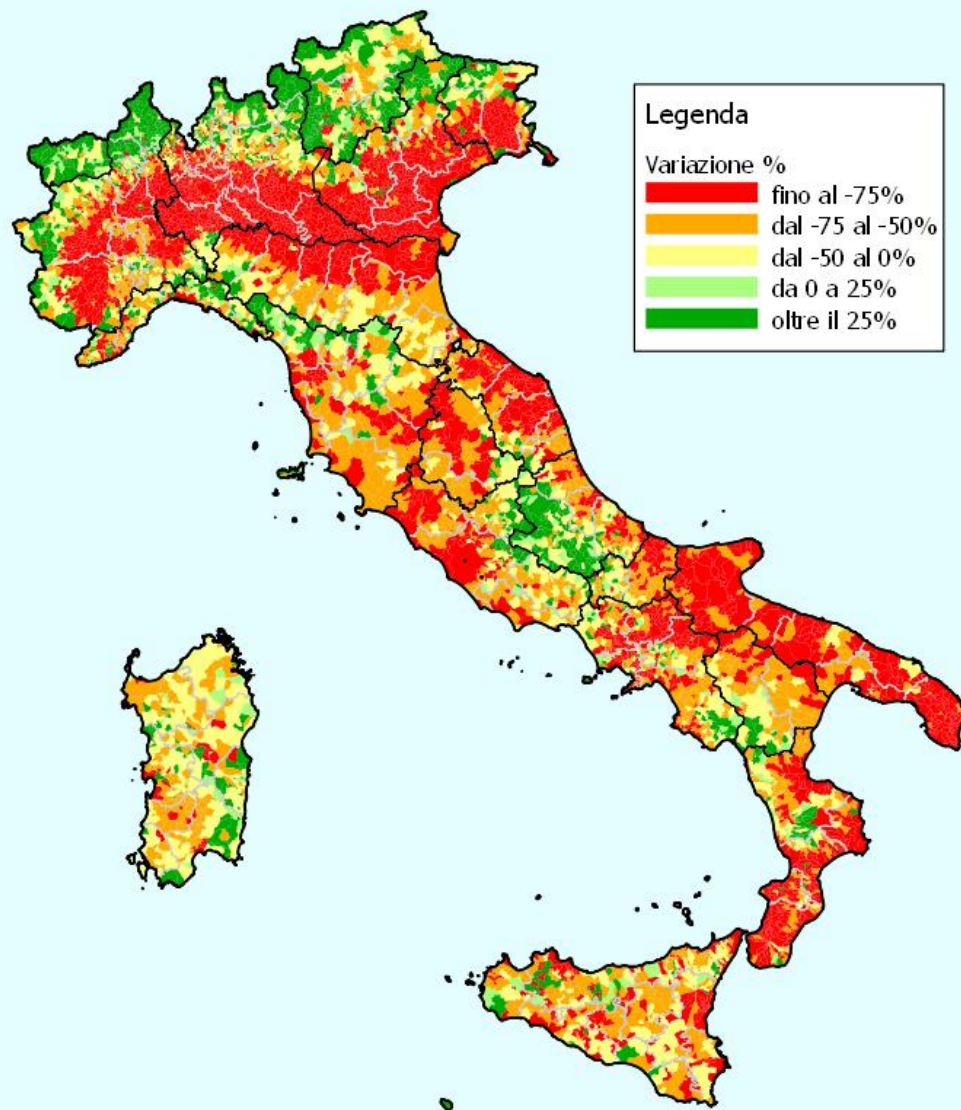
Valore pagamenti 2014: 60.000 euro

Valore pagamenti 2019: 55.200 euro



Gli effetti settoriali e territoriali

Chi guadagna e chi perde con uniformazione?



Importante più che
nel passato: integrare
1° e 2° pilastro

Riserva nazionale

- ❖ Ogni Stato membro costituisce una riserva nazionale, che non può superare il 3% del massimale del regime di pagamento di base.
 - La riserva può essere costituita a livello regionale, se si applica il pagamento di base a livello regionale.
- ❖ La riserva nazionale o regionale è utilizzata per assegnare titoli in via prioritaria a:
 - giovani agricoltori;
 - nuovi agricoltori che iniziano ad esercitare l'attività agricola.
- ❖ Inoltre, la riserva nazionale o regionale è utilizzata per:
 - assegnare titoli agli agricoltori per evitare che le terre siano abbandonate, comprese le zone soggette a programmi di ristrutturazione connessi ad un intervento pubblico;
 - assegnare titoli agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici.
- ❖ Il valore dei titoli assegnati dalla riserva nazionale è pari al valore medio nazionale o regionale.
- ❖ La riserva nazionale è alimentata dai titoli che non danno luogo al pagamento per due anni consecutivi, perché:
 - agricoltore non attivi;
 - sotto la soglia minima
 - non utilizzati.

Attivazione dei titoli

- ❖ L'agricoltore titolare di un titolo può richiedere annualmente il pagamento dell'importo, ma il titolo deve essere abbinato ad un "ettaro ammissibile".
- ❖ Per ettaro ammissibile si intende:
 - Qualunque superficie agricola investita a:
 - *seminativi*;
 - *colture permanenti legnose (frutteti, vigneti, oliveti, ecc.)*
 - *prati e pascoli permanenti*;
- ❖ Dichiarazione degli ettari ammissibili:
 - annualmente attraverso la Domanda Unica.

TAB. 1 – LE SCELTE NAZIONALI SULLA PAC 2014-2020

SCELTA	DECISIONE DA PRENDERE	SCELTA CONSOLIDATA	SCELTA IN "SOSPESO"
REGIONALIZZAZIONE (obbligatoria)	Livellare il pagamento su base regionale o nazionale, definire le "regioni" e criteri di ripartizione del massimale nazionale	Italia "regione unica"	-
CONVERGENZA interna (facoltativa)	Scegliere il modello di convergenza del valore dei titoli tra beneficiari	Convergenza interna modello "irlandese": soglie 30/60	-
Pagamento ecologico o GREENING (obbligatoria)	Greening fisso o % del valore dei titoli del beneficiario; applicazione regionale	Valore del greening come % del valore di ciascun titolo	-
Pagamento RIDISTRIBUTIVO ai primi ettari (facoltativa)	Attivarlo o no, % del massimale da destinarvi (0-30%), superfici (0-30 ha)	Non attivazione	-
Pagamento per aree SVANTAGGIATE (facoltativa)	Attivare o no il pagamento e % del massimale (0-5%), aree cui riservarlo, applicazione nazionale o regionale	Non attivazione	-
GIOVANI AGRICOLTORI (obbligatoria)	Percentuale del massimale (0-2%) da destinare e le modalità di calcolo	1%	Calcolo dell'importo da definire
Sostegno ACCOPIATO (facoltativa)	Percentuale del massimale nazionale (0-15%), i settori e le aree a cui destinarlo	-	15% per zootecnia, riso, olivo, proteine vegetali, barbabietola (v. tab. 3)

TAB. 1 – LE SCELTE NAZIONALI SULLA PAC 2014-2020

SCELTA	DECISIONE DA PRENDERE	SCELTA CONSOLIDATA	SCELTA IN "SOSPESO"
PICCOLI AGRICOLTORI (facoltativa)	Applicare o no il regime dei piccoli e scegliere fra tre diversi tipi di calcolo	-	Attivazione, con modalità da definire (preferenza per il metodo storico)
PRIMA ASSEGNAZIONE (facoltativa)	Concedere titoli anche a chi non ha fatto domanda nel 2103	-	Da definire
ESCLUSIONE dei vigneti e delle serre permanenti	Possibilità di escludere i vigneti e le serre permanenti dall'assegnazione dei titoli	Ammissibilità di tutte le superfici agricole, compresi vigneti e serre permanenti	-
COEFFICIENTI RIDUZIONE per superfici a PASCOLO	Applicare un coefficiente di riduzione agli ettari ammissibili a pascolo permanente	-	Riduzione del 50%
PAGAMENTI PERCEPITI o titoli detenuti	Scegliere, per il calcolo del valore unitario iniziale, tra "pagamenti percepiti" nel 2014 o "titoli detenuti" al 15/05/2014	Pagamenti percepiti nel 2014	-
APPLICAZIONE GREENING	Pratiche equivalenti, certificazione, superfici a valenza ambientale	-	Da definire
FLESSIBILITÀ TRA PILASTRI (facoltativa)	Stabilire se trasferire risorse tra i due pilastri, fino al 15%	Nessun trasferimento tra pilastri	-
AGRICOLTORE ATTIVO (obbligatoria)	Integrazione black list, definizione dei soggetti con attività principale non agricola, soglia esenzione	-	Scelta incerta, da definire
REQUISITI MINIMI (facoltativa)	Gli Stati possono decidere di non erogare pagamenti sotto 400 € o sotto 0,5 ha	-	Soglia a 200-300 euro, con crescita graduale
DEGRESSIVITÀ E CAPPING (obbligatoria)	Percentuale (almeno 5%) di taglio sopra	-	Da definire

Pagamenti	Opzione per gli Stati membri	Distribuzione fondi	Condizioni	Probabile scelta Italiana
Pagamento di base	obbligatorio	max 68%	Condizionalità base	58%
Pagamento redistributivo	facoltativo	max 30%	Per i primi max 30 ettari	0%
Pagamento ecologico (<i>greening</i>)	obbligatorio	30%	Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	30%
Pagamento per le zone con vincoli naturali	facoltativo	max 5%	Localizzazione in aree con vincoli naturali	0%
Pagamento per i giovani agricoltori	obbligatorio	max 2%	Età < 40	1%
Pagamento accoppiato	facoltativo	max 15%	Specifiche produzioni, escluso tabacco e patate.	11%
Pagamento dei piccoli agricoltori	facoltativo	max 10%	Piccolo agricoltore	0%

INTERVENTI ACCOPPIATI circa 11%

COMPARTO	MISURA	importi in Meuro	N. CAPI/ N. ettari	Euro/cap o o EURO/ha	NOTE
ZOOTECNIA BOVINA DA LATTE	Premio vitelli nati da vacche da latte	75	1340000	55	
	Premio aggiuntivo vitelli nati da vacche	10	250000	40	
ZOOTECNIA DA CARNE	Premio vacche nutrici iscritte LLGG	40	194000	200	
	premio bovini macellati con etichettatura volontaria	66,3	1063000	50	Differenziato per igp (+50%) e nato in italia (+30%)
OVICAPRINI	Premio settore ovicaprino	10,5			
BUFALINI	premio settore bufalino	3,8	84400	45	
SEMINATIVI	premio pomodoro	11,2	70000	160	
	premio barbabietola zucchero	17,1	50000	325	
	premio riso	22,6	180000	120	
	premio soia	10			
	premio proteiche italia centrale	30	300000	100	
	premio proteiche SUD italia	55,6	556000	100	
COLTURE PERMANENTI	olio regioni con almeno 25% olivo	43	560000	78	puglia,calabria,liguria
	olio alta qualità	13			resto delle regioni da definire cumulo
	TOTALE	408,1			

Il pagamento redistributivo per i primi ettari (1)

- ❖ Non era previsto nelle proposte iniziali della Commissione. Nel corso del negoziato è stato proposto un ***pagamento per i primi ettari***, facoltativo, definito “***redistributivo***”, per gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base.
- ❖ Gli Stati membri possono destinare a questo pagamento fino al 30% del massimale nazionale o regionale.
- ❖ Il pagamento redistributivo riguarda un numero di ettari fino a 30 o superiore se la dimensione media nazionale è superiore (l’Italia, 30 ettari, visto che la dimensione media è 8 ettari).
- ❖ L’ammontare del pagamento supplementare è pari a:
 - non più del 65% del pagamento medio nazionale o regionale;
 - un importo calcolato dividendo una percentuale del massimale nazionale (max 30%) per il numero di ettari che hanno diritto a tale pagamento.

Il pagamento redistributivo per i primi ettari (2)

- ❖ L'effetto redistributivo sarà considerevole, se l'Italia decidesse di applicare questo pagamento. Gli effetti dipendono dalle scelte nazionali, ovvero:
 - dalla soglia dei primi ettari (max 30 ettari);
 - dall'entità del pagamento (max 65% del pagamento medio).
- ❖ In Italia, secondo i dati del Censimento 2010, su un totale di 12,8 milioni di ettari di SAU, gli ettari interessati sono:

Soglia primi ettari	SAU (mln ha)	% SAU totale	Ipotesi importo (euro/ha)	Plafond (mln euro)	% plafond
30 ettari	8,7	68	50	430	12
20 ettari	7,6	59	50	382	10
10 ettari	5,8	45	50	290	8

Pagamento ecologico (*greening*)

- ❖ Il regolamento parla di “**pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente**”.
- ❖ Gli agricoltori che hanno diritto al pagamento di base sono tenuti a rispettare su tutti gli ettari ammissibili i seguenti impegni ambientali, fissati per tutte l’ Ue:
 - A. le pratiche agricole benefiche**
 1. *Diversificazione colturale*
 2. *Mantenimento prati permanenti*
 3. *Aree a valenza ambientale*
 - B. le pratiche equivalenti**
- ❖ Gli agricoltori biologici hanno diritto automaticamente al pagamento ecologico sulle superfici a produzione biologica.

Ammorbidente del *greening* nel negoziato

- ❖ I requisiti del *greening* sono stati notevolmente “annacquati” durante il negoziato per cui, oggi, si configura più come una “super-condizionalità”, che è un vero pagamento per comportamenti virtuosi.
- ❖ Rispetto alle proposte iniziali che vedevano un *greening* fortemente “costruito” sull’ agricoltura continentale, l’ accordo finale rimedia ad alcune distorsioni, in particolare sulle colture permanenti (oliveti, vigneti, frutteti, agrumeti) che sono state escluse dai vincoli delle aree a valenza ecologica.

Diversificazione (1)

- ❖ Interessa solo le superfici a seminativo.
- ❖ Applicazione in funzione della superficie a seminativo:
 - fino a 10 ettari a seminativo, nessun obbligo di diversificazione;
 - da 10 a 30 ha di seminativo: obbligo di due colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75%;
 - oltre i 30 ha di seminativo: obbligo di tre colture, con la coltura principale che copre al massimo il 75% e le due principali al massimo il 95%.

Superficie aziendale a seminativo	Colture	Dimensione minima
fino a 10 ettari	esenzione	-
da 10 a 30 ettari	min. 2	nessuna delle colture deve coprire più del 75% della superficie a seminativo
maggiore di 30 ettari	min. 3	la coltura principale copre al massimo il 75% della superficie a seminativo; le due colture principali al massimo il 95%.

Diversificazione (2)

- ❖ Sono escluse dall'obbligo di diversificazione, le aziende in cui:
 - le superfici interamente investite a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso);
 - i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - i seminativi interamente coltivati nell'anno precedente con una coltura diversa, se tali seminativi non sono stati dichiarati per più del 50% nella stessa domanda di aiuti nell'anno precedente;

Diversificazione (3)

- ❖ Le aziende con superfici a foraggio o maggese per oltre il 75% a seminativi non applicano i limiti massimi;
 - in altre parole, un'azienda con il 100% di superfici a foraggio o maggese rispetta il *greening*;
 - se non è il 100%, sui seminativi rimanenti, la coltura principale non occupa più del 75% di tali seminativi.
- ❖ Per “coltura” si intende:
 - una coltura è diversa se appartiene ad un genere diverso nella classificazione botanica delle colture;
 - *es. grano duro e grano tenero non sono diversi (genere Triticum);*
 - *es. grano (genere Triticum) e orzo (genere Hordeum) sono diversi.*
 - una coltura appartenente alla specie brassicacee, solanacee e cucurbitacee;
 - maggese;
 - erba e piante da foraggio.
- ❖ La coltura invernale e la coltura primaverile sono considerate distinte anche se appartengono allo stesso genere.

Prati permanenti

- ❖ Gli Stati membri designano i prati permanenti ecologicamente sensibili.
- ❖ Gli agricoltori non possono convertire o arare tali prati permanenti.
- ❖ Gli Stati membri assicurano che la proporzione della superficie a prato permanente in relazione alla superficie agricola totale non diminuisce di oltre il 5%.
 - Quindi gli SM assicurano il mantenimento di una certa proporzione delle superfici a prato permanente in base alla “superficie di riferimento” al 2015.
- ❖ Qualora un SM accerti che il rapporto è diminuito di oltre il 5%, deve prevedere obblighi per i singoli agricoltori di convertire terreni a prato permanente.

Aree di interesse ecologico (1)

- ❖ Aree di interesse ecologico o *Ecological Focus Area* (EFA).
- ❖ Si applicano solo alle superfici a seminativo; non si applica alle colture permanenti e ai prati e pascoli permanenti.
 - Questa è una grande novità del negoziato perché esclude dall'obbligo le colture permanenti (vigneti, oliveti, frutteti, ecc.).
- ❖ Le EFA sono obbligatorie per le aziende con più di 15 ettari di seminativi, per almeno il **5%** della superficie a seminativo.
- ❖ La soglia del 5% può essere aumentata **al 7%** nel 2018, a seguito di una relazione della Commissione entro il 31 marzo 2017 e ad una proposta legislativa.

Aree di interesse ecologico (2)

- ❖ Gli Stati membri decidono quali delle seguenti aree sono considerate **aree di interesse ecologico**:
 - terreni lasciati a riposo,
 - terrazzamenti,
 - elementi caratteristici del paesaggio,
 - fasce tampone, comprese le fasce tampone occupate da prati permanenti;
 - ettari agroforestali, realizzati con i PSR,
 - fasce di ettari lungo le zone periferiche delle foreste,
 - superfici con bosco ceduo a rotazione rapida,
 - superfici oggetto di imboschimento con i PSR,
 - superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), con l'applicazione di fattori di ponderazione,
 - superfici con colture azotofissatrici.
- ❖ Gli Stati membri possono avvalersi di fattori di conversione e/o di ponderazione per alcune aree di interesse ecologico dell'azienda;
 - ad esempio le superfici con colture intercalari o copertura vegetale (sovescio), potrebbero avere un fattore di ponderazione di 0,25 o di 0,5. In altre parole, un ettaro di colture intercalare vale come 0,25 o di 0,5 ettari di aree di interesse ecologico.

Aree di interesse ecologico (3)

- ❖ Sono escluse dall'obbligo delle EFA, le aziende in cui:
 - i seminativi investiti per più del 75% a foraggio e/o a maggese o investiti a colture leguminose, a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
 - le superfici agricole investite per più del 75% a prato permanente, foraggio, a colture sommerse per una parte significativa dell'anno (riso), a condizione che i seminativi non coperti da questi usi non superino i 30 ettari;
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di applicare fino al 50% dei punti percentuali delle EFA **a livello regionale** al fine di ottenere aree di interesse ecologico adiacenti.
- ❖ Gli Stati membri possono decidere di consentire agli agricoltori le cui aziende si trovano nelle immediate vicinanze di ottemperare all'obbligo delle EFA in base alla realizzazione collettiva, purché le EFA interessate siano adiacenti.









Le pratiche equivalenti del *greening* (1)

- ❖ Per evitare di penalizzare quanti già adottano sistemi di sostenibilità ambientale, l' accordo prevede un sistema d' "equivalenza d' inverdimento" in base al quale si considera che le prassi favorevoli all'ambiente già in vigore sostituiscano gli obblighi del *greening*.
- ❖ Le pratiche equivalenti del *greening* sono quelle che comprendono pratiche analoghe che generano un beneficio per il clima e l'ambiente di livello equivalente o superiore.
- ❖ Rientrano nelle pratiche equivalenti:
 - i regimi agroambientali dei PSR che adottano misure equivalenti;
 - sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali
 - per evitare il "doppio finanziamento" di queste misure, i pagamenti nell' ambito dei PSR devono tener conto dei requisiti d'inverdimento di base.

Le pratiche equivalenti del *greening* (2)

❖ Alcuni esempi di equivalenza del *greening*:

- Creazione di **fasce tampone** per le zone ad alto valore naturale, siti Natura 2000 o altri siti di tutela della biodiversità, anche lungo siepi e corsi d'acqua
- Gestione delle **fasce tampone** e delle delimitazioni di campi non coltivate (regime di taglio, varietà di erbe locali e/o regime di semina con varietà regionali e assenza di uso di prodotti fitosanitari, di smaltimento di letame e/o concimi minerali, di irrigazione e di impermeabilizzazione dei suoli)
- Gestione di **bordi**, strisce all'interno di campi e appezzamenti per fauna selvatica o fauna specifica (bordo erbaceo, protezione di nidi, fasce con fiori selvatici, sementi locali miste, colture non raccolte)
- Gestione (potatura, sfondata, date, metodi, restauro) di **elementi caratteristici del paesaggio** (alberi, siepi, vegetazione ripariale arborea, muretti di pietra (terrazze), fossati, stagni)
- Mantenimento di **suoli torbosi o umidi arabili** seminati a erba (con assenza di uso di concimi e prodotti fitosanitari)
- Produzione su seminativi, con **assenza di uso di concimi** (concimi minerali e letame) e/o prodotti fitosanitari, e non irrigati, non seminati con la stessa coltura per due anni consecutivi e nello stesso posto
- **Conversione di seminativi in prato permanente** ad uso estensivo.

L'importo del pagamento ecologico

- ❖ Il pagamento ecologico per ettaro si calcola dividendo il 30% del massimale nazionale o regionale per ettari ammissibili.
- ❖ Il calcolo del valore unitario del pagamento ecologico:
 - massimale nazionale *greening* / numero di ettari;
 - ipotesi massimale pagamento di base: 1.100 milioni euro (30% del massimale nazionale complessivo);
 - superfici ammissibili: 12,8 milioni di ettari (secondo il Censimento 2010), più ragionevolmente 12,0 milioni di ettari;
 - importo stimato: 95 euro/ha (nel 2019, in base ad una regionalizzazione nazionale).
- ❖ Nel caso di applicazione della convergenza totale o parziale, gli Stati membri possono decidere che il pagamento ecologico (*greening*) può essere fissato in modo proporzionale al valore complessivo dei titoli.

Sanzioni per il mancato rispetto del *greening*

Anni	Dimensione minima
2015-2016	perdita del pagamento <i>greening</i>
2017	oltre alla perdita del pagamento <i>greening</i> , sanzione aggiuntiva del 20% del pagamento <i>greening</i> a valere sugli altri pagamenti.
dal 2018	oltre alla perdita del pagamento <i>greening</i> , sanzione aggiuntiva del 25% del pagamento <i>greening</i> a valere sugli altri pagamenti.





Pagamento per le zone con vincoli naturali

- ❖ Gli SM possono concedere un pagamento aggiuntivo per le aziende in aree montane e con altri handicap naturali, così come definite dal regolamento sullo sviluppo rurale.
- ❖ Il pagamento è concesso per ettaro ammissibile, allo scopo di compensare i costi addizionali dell' agricoltura nelle aree svantaggiate.
- ❖ Per finanziare questo pagamento, gli Stati membri possono utilizzare fino al 5% del plafond nazionale.
- ❖ L' importo per ettaro è calcolato dividendo il plafond per ettari ammissibili in zone con vincoli naturali.
- ❖ Questo pagamento produce effetti analoghi alle indennità compensative del 2° pilastro, quindi va disegnato in sinergia con la politica di sviluppo rurale.

Pagamento per i giovani agricoltori

- ❖ Gli SM concedono un pagamento aggiuntivo ai giovani agricoltori per promuovere il ricambio generazionale; il pagamento di base al loro primo insediamento è integrato da un 25% per i primi cinque anni di attività.
- ❖ Finanziamento
 - Fino a 2% del massimale nazionale.
- ❖ Beneficiari
 - giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in qualità di capo azienda o insediato negli ultimi 5 anni
 - Età < 40 anni
 - Adeguate competenze professionali (secondo criteri degli SM).
- ❖ Pagamento
 - annuale per un periodo massimo di 5 anni.
 - importo: **+25% del valore medio dei titoli detenuti dall'agricoltore o +25% del rapporto tra una percentuale del massimale nazionale al 2019 e gli ettari ammissibili;**
 - Gli Stati membri fissano un limite massimo di titoli, che beneficino di questo pagamento: non inferiore a 25 e non superiore a 90.
- ❖ Questo pagamento si aggiunge alle altre misure a disposizione dei giovani agricoltori nel quadro dei programmi di sviluppo rurale.

Sostegno accoppiato (1)

- ❖ Gli Stati membri sono autorizzati a versare aiuti accoppiati per una larga gamma di prodotti:
 - cereali, semi oleosi, colture proteiche, legumi da granella, lino, canapa, riso, frutta a guscio, patate da fecola, latte e prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovine e caprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli, bosco ceduo a rotazione rapida.
- ❖ Obiettivo: concedere un sostegno accoppiato a quei settori o a quelle regioni in cui determinati tipi di agricoltura o determinati settori agricoli che:
 - si trovano in difficoltà;
 - rivestono una particolare importanza per ragioni economiche, sociali o ambientali.
- ❖ Gli Stati membri possono concedere un sostegno agli agricoltori che al 31.12.2014 detengono titoli speciali.

Sostegno accoppiato (2)

- ❖ Importo del sostegno: nella misura necessaria a creare un incentivo per il mantenimento degli attuali livelli di produzione.
- ❖ Forma del sostegno: per superficie o per capo.
- ❖ Finanziamento:
 - fino al 8% del massimale nazionale o fino al **13%** per quei Paesi che nel 2010-2014, hanno utilizzato più del 5% per i pagamenti accoppiati ai sensi del Reg. 73/2009. Per l' Italia, quindi fino al 13%.
 - possibilità di aumentare del **2%**, quindi fino al **15%**, per sostenere la produzione di colture proteiche.
- ❖ Esiste quindi la possibilità di sostenere un “piano proteine” per l' Italia.
- ❖ L' importo a disposizione dell' Italia è di 585 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2015) che scende a 555 milioni di euro (15% del massimale dei pagamenti diretti nel 2019); oggi l' articolo 68 prevede pagamenti accoppiati per 251,95 milioni di euro (escluse assicurazioni).
- ❖ Con queste risorse è possibile fare importanti scelte di politica agraria nazionale, se si evita l'**assalto alla diligenza**.

Regime per i piccoli agricoltori (1)

- ❖ Pagamento facoltativo per gli Stati membri che sostituisce tutti gli altri pagamenti diretti, con l'obiettivo di semplificazione amministrativa.
- ❖ Regime volontario per gli agricoltori:
 - tutti gli agricoltori presentano la Domanda Unica al 15.05.2015;
 - gli agricoltori che intendono optare al regime per i piccoli agricoltori presentano una domanda entro il 15.10.2015.
- ❖ Gli Stati membri fissano l'importo del pagamento annuo per ciascun agricoltore fra 500 e 1.250 euro:
 - indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda;
 - gli Stati membri possono scegliere tra diversi metodi di calcolo del pagamento annuale, incluso quello in base al quale gli agricoltori ricevono semplicemente l'importo che riceverebbero altrimenti, semplificando considerevolmente la procedura sia per gli agricoltori che per le amministrazioni nazionali.

Regime per i piccoli agricoltori (2)

- ❖ I partecipanti al regime per i piccoli agricoltori dovranno:
 - osservare regole di condizionalità meno rigorose;
 - saranno esonerati dall'obbligo del *greening*.
- ❖ Per la durata della partecipazione al regime, gli agricoltori mantengono almeno un numero di ettari ammissibili pari al numero ettari ammissibili dichiarati nel 2015.
- ❖ Per finanziare il pagamento per i piccoli agricoltori, gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti qualsiasi importo che spetterebbe ai piccoli agricoltori.
- ❖ La spesa complessiva per il regime dei piccoli agricoltori non può eccedere il 10% della dotazione nazionale a meno che lo Stato membro decida di fare in modo che i piccoli agricoltori ricevano gli aiuti a cui avrebbero avuto diritto senza il regime.

Disciplina finanziaria

- ❖ La Commissione adotta annualmente un regolamento per fissare il plafond nazionale degli Stati membri per rispettare il quadro finanziario dell'UE.
- ❖ La Commissione può applicare la disciplina finanziaria per aggiustare i pagamenti diretti ai vincoli di bilancio.
- ❖ Tuttavia la riduzione dei pagamenti diretti per la disciplina finanziaria si applica soltanto ai pagamenti diretti **superiori a 2000 euro**.

Agricoltore attivo (1)

- ❖ I pagamenti diretti saranno riservati agli agricoltori attivi.
- ❖ L'idea è di ridurre la platea dei beneficiari della Pac, riservando i pagamenti diretti a chi fa agricoltura sul serio e non come estrazione di rendita.
- ❖ Anche in considerazione della riduzione delle risorse della PAC destinate al I pilastro, è opportuno che i beneficiari del futuro pagamento unico siano, prioritariamente, i veri agricoltori.
- ❖ La Commissione aveva proposto una definizione di “agricoltore attivo” poco convincente. L'Italia ha chiesto che la definizione di agricoltore attivo sia demandata agli Stati membri.
- ❖ L'accordo si è chiuso con la definizione di una lista nera (*black list*) e con una forte delega agli Stati membri.

Agricoltore attivo (2)

- ❖ Sono esclusi dai pagamenti diretti gli agricoltori che appartengono ad un lista nera (*black list*):
 - aeroporti, ferrovie, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
- ❖ Gli Stati membri possono ampliare la “lista nera”.
- ❖ Inoltre, gli SM possono escludere dai pagamenti diretti, i soggetti:
 - le cui attività agricole sono una parte irrilevante delle loro attività economiche globali;
 - il cui scopo sociale non consiste nell’ esercizio di attività agricola.
- ❖ La definizione di agricoltore attivo non si applica agli agricoltori che hanno ricevuto pagamenti diretti non superiore ad un determinato importo nell’anno precedente (comunque non superiore a 5000 euro), a discrezione degli Stati membri.
- ❖ La definizione di “agricoltore attivo” è tutta da scrivere. Sicuramente esclusi i soggetti appartenenti alla *black list* e potrebbero essere esclusi tutti gli enti pubblici (es. Università, Comuni, ex-Ipab).
- ❖ I soggetti esclusi potrebbero aggirare il problema con la trasformazione della natura giuridica da una ditta individuale ad una società agricola.

Quali ipotesi per la definizione di agricoltore attivo?

- ❖ La definizione di agricoltore attivo è una scelta impegnativa per l'Italia, con cui indirizzare il sostegno in maniera decisa e favorire la ristrutturazione dell'agricoltura italiana.
- ❖ Allo stato attuale, si confrontano due proposte: selezione debole o forte.
- ❖ **Selezione debole** (proposta delle Regioni):
 - iscrizione alla CCIAA.
- ❖ **Selezione forte** (proposta delle Organizzazioni Professionali):
 - **IAP (Imprenditore Agricolo Professionale)** e **CD (Coltivatore Diretto)**, che prevede l'iscrizione all'Inps, così come richiesto dalle Organizzazioni agricole in un accordo a novembre 2011;
 - il che significa destinare i pagamenti diretti solamente agli agricoltori, iscritti all'INPS, che si occupano principalmente di attività agricola.

Le scelte sull'agricoltore attivo e il 2° pilastro

- ❖ La definizione di agricoltore attivo è comune tra il 1° e il 2° pilastro.
 - per il 1° pilastro si applica dal 2015;
 - per il 2° pilastro si applica dal 2014.

- ❖ Le misure che prevedono che i pagamenti siano riservati agli agricoltori attivi:
 - regimi di qualità;
 - sviluppo delle aziende agricole e delle imprese;
 - agricoltura biologica;
 - indennità compensative per le zone soggette a vincoli naturali;
 - benessere degli animali;
 - gestione del rischio.

Soglie minime (semplificazione)

- Gli Stati membri non erogano pagamenti diretti agli agricoltori in uno dei seguenti casi:
 - se l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti non supera i **100 euro/anno**;
 - se la superficie ammissibile dell'azienda per la quale si richiedono i pagamenti diretti è **inferiore a un ettaro**.
- Gli Stati membri possono adattare diverse soglie entro limiti prefissati. Per l'Italia, tali limiti sono:
 - fino a **400 euro**, per l'importo totale dei pagamenti diretti richiesti;
 - **0,5 ettari**, per la superficie ammissibile a pagamenti diretti.
- Lo scopo di questa norma è di ridurre i costi amministrativi per pagamenti irrisori, di ammontare inferiore allo stesso costo amministrativo della gestione della pratica di aiuto.
- Tali soglie sono già presenti nell'attuale regolamento sui pagamenti diretti (Reg. 73/2009, art. 28); in Italia esiste già il limite di 100 euro/beneficiario, quindi il nostro Paese è già in linea con il dettato dell'accordo, ma potrebbe innalzare questo limite.

Degressività e capping

- ❖ Il *capping* è stato eliminato ed è stato sostituito dalla degressività.
- ❖ La degressività è obbligatoria; consiste in un taglio di almeno il **5% al di sopra di 150.000 euro**.
- ❖ Gli Stati membri possono volontariamente applicare percentuali di degressività superiori al 5%, anche del 100%. Di conseguenza, la degressività può rappresentare uno strumento per ottenere gli stessi risultati del *capping*.
- ❖ Il taglio è calcolato sui pagamenti diretti di ogni agricoltore, esclusi i pagamenti della componente ecologica.
- ❖ Gli Stati membri possono sottrarre il costo del lavoro (salari e stipendi) legati all'esercizio dell'attività agricola;
 - la degressività sarà calcolata sottraendo dall'importo totale dei pagamenti diretti inizialmente dovuti all'agricoltore (esclusa la componente ecologica), gli importi dei salari e degli stipendi effettivamente pagati e dichiarati dagli agricoltori per l'anno precedente, inclusi i contributi sociali e le imposte relative al lavoro.
- ❖ Se uno Stato membro decide di applicare il pagamento ridistributivo per più del 5% del massimale nazionale annuo, esso può decidere di non applicare la degressività.

Le (molte) scelte da fare sui pagamenti diretti

Gli Stati membri dovranno adottare importanti decisioni entro il 1° agosto 2014:

- ❖ Aiuti facoltativi e/o relative percentuali del massimale
 - Pagamento di base
 - Pagamento redistributivo per i primi ettari
 - Zone svantaggiate
 - Giovani agricoltori
 - Sostegno accoppiato: percentuali e settori
 - Piccoli agricoltori
- ❖ Criteri di assegnazione dei titoli
- ❖ Gestione della riserva nazionale
- ❖ Soglia minima pagamenti (100-400 euro; 0,5-1,0 ettari)
- ❖ Agricoltore attivo: definizione e applicazione
- ❖ Regionalizzazione e scelta regioni omogenee
- ❖ Convergenza interna, modalità, tempi e limiti
- ❖ Degressività.



Grazie per l'attenzione